

## BES 3 ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI (DES)

### PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE

#### 1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda gli alunni con altri disturbi evolutivi specifici, la normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica” e dalle successive circolari del MIUR n. 8 del 6/03/ 2013 e n. 2563 del 22/11/2013.

Il presente protocollo:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici non rientranti nei casi previsti dalla Legge 170/2010;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e migliorare il processo di integrazione degli alunni con altri disturbi evolutivi specifici.

#### 2. I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI OLTRE I D.S.A

Oltre ai DSA, sono disturbi evolutivi specifici:

- deficit dell'area del linguaggio
- deficit nelle aree non verbali
- deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)
- funzionamento cognitivo limite (borderline)
- altre problematiche severe

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell'Introduzione. La nota 2563 del 22/12/2013 chiarisce alcuni punti:

##### **Difficoltà e disturbi di apprendimento**

Occorre distinguere tra:

- 1) ordinarie difficoltà di apprendimento = difficoltà che possono essere osservate per periodi temporanei in ogni alunno;
- 2) gravi difficoltà di apprendimento = difficoltà che hanno un carattere più stabile o che presentano un maggior grado di complessità;
- 3) disturbi di apprendimento = hanno carattere permanente e base neurobiologica.

##### **Diagnosi e certificazione**

- Per “**DIAGNOSI**” si intende un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.

- Per **“CERTIFICAZIONE”** si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge, le cui procedure di rilascio ed i conseguenti diritti che ne derivano sono disciplinati dalle suddette leggi e dalla normativa di riferimento. Pertanto:

- 1) per i DSA le strutture pubbliche rilasciano “certificazioni” ai sensi della normativa vigente;
- 2) per tutti gli altri disturbi specifici è possibile ottenere solo una “diagnosi” clinica.

### **La decisione del Consiglio di Classe**

Per un alunno con difficoltà non meglio specificate (diverse da certificazione H o DSA), occorre l’accordo del CdC per adottare il PdP: “In ultima analisi, (...), nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell’ambito del Consiglio di classe (...) si concordi di valutare l’efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l’adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative”.

### **Salvaguardia degli obiettivi di apprendimento.**

“È opportuno ribadire che, in ogni caso, tutte queste iniziative hanno lo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo di abbassare i livelli di apprendimento”.

“Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curare la metodologia alle esigenze dell’alunno, o meglio alla sua persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione”.

### **In conclusione**

- se c’è una CERTIFICAZIONE (H o DSA), l’alunno gode di un DIRITTO ad una serie di agevolazioni che non possiamo violare in alcun modo; -
- se c’è solo una DIAGNOSI di disturbo o di patologia o una segnalazione di DISAGIO, allora e’ il CdC che decide cosa fare e come farlo. È il CdC che valuta se e quali bisogni educativi speciali abbia l’alunno e anche quali documentazioni eventualmente richiedere per valutare la situazione (l’importante è che la decisione venga verbalizzata e motivata).

## **3. RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE**

### **La famiglia**

La famiglia, uno specialista, i servizi sanitari nazionali, ecc., possono chiedere la predisposizione di percorso personalizzato ma la decisione finale di attivarlo spetta esclusivamente al CdC.

### **Il consiglio di Classe**

La decisione di predisporre un PDP è solo del Consiglio di classe. Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche e valuterà la possibilità di attivare un PDP previa richiesta scritta della famiglia. Il percorso personalizzato avrà una durata non superiore all’anno scolastico e la sua adozione ha lo scopo di favorire il successo scolastico dell’alunno ma non di garantirlo.

Le scuole possono avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010 (8DM 5699/2011) meglio descritte nelle allegate Linee Guida.

Quando il Consiglio di classe ha deciso di attivare una didattica personalizzata può farlo:

- a) indicando all'interno del verbale della riunione del Consiglio di classe la descrizione della situazione e le strategie individuate per supportare il percorso scolastico dell'alunno .
- b) predisponendo un PDP con le modalità e tempistiche sotto indicate:
  - entro fine settembre/primi di ottobre, il coordinatore effettuerà un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di classe la situazione;
  - nel Consiglio di classe di ottobre: i docenti dopo un periodo di osservazione, prenderanno accordi per la predisposizione del PDP e li condivideranno con l'alunno e la famiglia coinvolti;
  - entro il Consiglio di Classe di Novembre o in un consiglio di classe straordinario i docenti effettueranno la stesura finale e la sottoscrizione del PDP da parte di docenti, genitori, e Dirigente Scolastico;
  - entro la fine del primo Periodo (trimestre o quadrimestre) i PDP verranno depositati nei fascicoli personali degli alunni nell'archivio BES;
  - durante tutto l'anno scolastico il Consiglio di Classe lavorerà con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà;
  - durante tutto l'anno scolastico il Consiglio di Classe terrà monitorato il PDP mediante verifiche in itinere;
  - a seguito dello scrutinio finale il Coordinatore avrà cura di verificare insieme al CdC l'adeguatezza del PDP, valutando la necessità di eventuali modifiche migliorative rispetto a strumenti, misure e metodologie adottate.

#### **Le richieste effettuate ad anno inoltrato**

Se la richiesta da parte della famiglia, da parte dei servizi sociali o di uno specialista viene prodotta oltre il 31 marzo non c'è più il tempo per predisporre un PDP che segua il format previsto, pertanto si privilegerà l'indicazione della descrizione all'interno del verbale di come si intende procedere e si depositerà presso l'archivio BES un estratto del verbale .

## **4. LE FASI DEL PROGETTO DI INTEGRAZIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO**

Per quanto riguarda le fasi del progetto di inclusione e le modalità dell'intervento didattico, si rimanda al paragrafo 3 relativo all'accoglienza e all'integrazione degli alunni con D.S.A. (BES2) Si precisa che per gli alunni che fanno parte di questa categoria di BES la scuola:

- avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario;
- applicherà in forma transitoria strumenti compensativi e misure dispensative (a differenza delle situazioni di disturbo documentate da certificazione), in modo attinente gli aspetti didattici ritenuti necessari, privilegiando in forma maggiormente continuativa strategie educative e didattiche personalizzate;

- applicherà in modo stabile la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera solo se in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida; 28
- terrà conto delle disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di Stato o delle rilevazioni annuali degli apprendimenti che, in base alla C.M. n.8 del 6.03.2013, verranno eventualmente fornite dal MIUR.

## **5. A CHI CHIEDERE CHIARIMENTI**

Nel caso in cui emergessero particolari necessità, i genitori potranno contattare durante gli orari di ricevimento settimanale o fissando un appuntamento

- il docente coordinatore di classe oppure
- La Funzione Strumentale Inclusione - referente BES